R.G. n. 4190/2020

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Antonio Diella - Presidente

dr Gianluca Tarantino - Giudice rel.

dr. Lorenzo Mennoia - Giudice

nel procedimento recante il n. **4190/2020** di R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul *ricorso in riassunzione* depositato il 6.3.2020 da [redacted] (alias [redacted]) nata in Nigeria il [redacted] (C.F: [redacted]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariagrazia Stigliano

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

- resistente non costituito-

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 6.7.2022, celebrata, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. 34 del 2020 convertito nella legge 77 del 2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'attività istruttoria delegata al GOP avv. Anna Quaranta e vista la trasmissione degli atti da parte della Cancelleria il 1°.9.2022 nonché all'esito della camera di consiglio del 15.9.2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

I - La ricorrente, cittadina nigeriana, nata nell'Edo State, spiegava *ricorso in riassunzione* a seguito di rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4384/2020 del 26 novembre 2019, pubblicata (e comunicata via PEC al difensore) il 20 febbraio 2020, cassando il decreto di rigetto dell'intestato Tribunale, recante n. cronol. 4635/2018 del 6 giugno 2018 (RG n. 15906/2017).

Con decreto del 25 giugno 2029 veniva disposta la comparizione personale delle parti, svoltasi all'udienza del 16 dicembre 2020.

Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva.

Il Pubblico Ministero non interveniva né inviava osservazioni.

II - Il ricorso è fondato e va accolto.

Nella specie la ricorrente - sentita dalla Commissione Territoriale il 10 aprile 2017 e il 7 luglio 2017 nonché in sede giudiziale il 19 aprile 2018 - vedova, madre di quattro figli, di etnia essan e fede cristiana, terzo anno di scuola superiore, ha riferito di avere lasciato il proprio Paese il 28 gennaio 2016, per sottrarsi alle minacce rivoltegli dai familiari del marito in quanto, dopo averne osteggiato l'unione, la ritenevano responsabile del decesso del congiunto, avvenuto, in realtà, nel corso di un incidente verificatosi il 25 settembre 2015, mentre era alla guida del suo veicolo. Per provare la propria innocenza avrebbe dovuto bere l'acqua impiegata per lavare il corpo del marito prima della sepoltura: al suo rifiuto, impostole dalla sua fede, veniva cacciata dalla casa coniugale e le venivano sottratti i figli. Tornata a vivere dalla madre, tentava inutilmente di rivedere i propri figli, in ciò avversata dalla suocera che, stante il suo rifiuto, la riteneva causa della morte del figlio e, in due occasioni, la faceva picchiare dai suoi cognati; rivelatisi inutili anche i tentativi di mediazione posti in essere dai propri familiari, si determinava a lasciare il Paese, seguendo il consiglio di una amica, la quale si offriva di anticiparle i soldi del viaggio verso la Libia, ove avrebbe potuto lavorare presso il ristorante della sorella. Giunta in Libia, scopriva che avrebbe dovuto prostituirsi per ripagare il suo debito; al suo rifiuto, veniva picchiata e condotta da degli *africani neri,* finché veniva venduta a un uomo della Guinea Bissau, il quale a sua volta la vendeva a una donna araba, per la quale la ricorrente faceva le pulizie e che, presa a cuore la sua storia, la aiutava a imbarcarsi per l'Italia, ove giungeva il 28 maggio 2016.

Orbene, così riassunta la vicenda, si impone di evidenziare che le dichiarazioni della ricorrente sono risultate coerenti nelle diverse occasioni in cui sono state raccolte, ella non è incorsa in contraddizioni o incongruenze rilevabili, la sua esposizione appare lineare e trova riscontro anche nella relazione redatta dalla psicologa del C.A.S. ove la ricorrente era stata collocata.

I precedenti dinieghi avevano compiuto una valutazione negativa in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della ricorrente alla luce di COI inconferenti, se si tiene conto che il punto nodale del racconto della ricorrente è incentrato sulla morte del marito e sulla condizione vedovile, fonte della sua vulnerabilità e dell'allontanamento dal paese.

Per la compiuta disamina della fattispecie, appaiono, invece, essenziali le seguenti C.O.I. (Trib. Bologna 7 ottobre 2021): <<*Uno studio sui diritti delle vedove in Nigeria riporta: 'la vedovanza in*

Nigeria non è solo percepita come uno stato dì essere, ma soprattutto come un'istituzione. Ordinariamente, si direbbe che la vedovanza "è lo stato o la condizione di essere una vedova o, raramente, di essere un vedovo (Webster's Dictionary 1438), ma quando prendiamo in considerazione i molti rituali e pratiche insieme ai regolamenti e alle imposizioni che lo accompagnato, scopriremo che la vedovanza è, più o meno, un'istituzione. Questa istituzione è interpretata e compresa nel contesto della cultura e delle tradizioni del popolo che regolano il suo funzionamento. Per questo fine, ci si aspetta che ogni donna il cui marito muore aderisca rigorosamente alle regole non scritte e ai rituali della vedovanza che si sostiene siano imposti dalla cultura e dalla tradizione. Per essere sicuri, la vedovanza è esperienza che la maggior parte delle donne in Nigeria e forse in Africa teme dì vivere. Queste donne sono sottoposte a diversi trattamenti inumani come il rifiuto, l'abuso, la negazione, l'oppressione, la sottomissione e la profanazione, e per loro è meglio descritto come un incubo" (Austin Obinna Ezejiofor, Patriarchy, Marriage and the Rights of Widows in Nigeria, DOI:http://dx.doi.orp10.4314/ujah.v12il.9). Secondo un altro studio pubblicato nel 2019: " I rituali di vedovanza sono una forma dì violenza di genere e che la persistente prevalenza dei rìti di vedovanza è creata dall'assenza di efficaci meccanismi di attuazione delle convenzioni esistenti relative ai diritti delle donne in Nigeria ed è quindi rilevante per il raggiungimento della giustizia sociale per le donne nell'.4frìca Sub Saharìana attraverso il portare alla luce le sofferenze delle donne durante l'esecuzione di riti e pratiche di vedovanza." (Lady Adaina Ajayi, Faith Osasumwen Olanrewaju, Adekunle Olanrewaju & Onwuli Nwannebuife (2019) Gendered violence and human rights: An evaluation of widowhood rites in Nigeria, Cogent Arts & Humanities, 6:1, https://doi.org10.1080/23311983.2019.1676569). Coerentemente a quanto narrato dalla ricorrente, numerosi fonti riportano che 'in alcune comunità tradizionali del sud, le vedove sono sospettate quando i loro mariti muoiono. Per provare la loro innocenza, sono costrette a bere l'acqua usata per pulire i corpi dei loro mariti defunti'(USDOS — US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Nigeria, 11 March 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2026341.html). Un report specifico dell'IRB sui rituali vedovili riporta che: 'le fonti riferiscono che le vedove in Nigeria sono sottoposte a vari trattamenti o rituali "disumanizzanti" in seguito alla morte del marito. Tra questi rituali alcune vedove sono costrette a bere l'acqua usata per pulire il cadavere del loro defunto marito. Secondo alcune fonti, lo scopo di questo atto è dimostrare che le donne non sono responsabili della morte del marito. Le fonti indicano che i riti di lutto e di vedovanza differiscono tra le oltre 200 identità etniche della Nigeria. [...] Circa le conseguenze del rifiuto, in passato, la vedova che rifiutava di eseguire il rituale era vista come "complice della morte del marito", per esempio, usando la stregoneria; ma questi "atteggiamenti" sono più rari oggi. Tuttavia, una vedova che rifiuta il rito dovrà comunque affrontare lo stigma della sua comunità e della sua famiglia.

Rischierà di essere aggredita, diseredata, cacciata, abbandonata, privata dei suoi figli, considerata come una "strega" o come una moglie inadeguata, o addirittura accusata di disobbedire alle usanze prevalenti del patriarcato". (IRB, Nigeria: Ritual in which a widow must drink the water used to clean her late husband's corpse; consequences for refusal to drink this water; whether a widow's refusal is interpreted as responsibility for her husband's death; state protection available (2016- November 2018) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457f660). Una precedente ricerca sempre dell'IRB, riporta che 'le conseguenze del rifiuto a partecipare al rituale dipendono dal fatto che la vedova abbia i propri familiari in grado di difenderla. '>>.

Nell'odierna fattispecie, la ricorrente descrive la famiglia del marito come compatta nell'osteggiarla, la suocera la faceva picchiare due volte dagli altri figli, mentre accenna alla madre che all'inizio pensava si trattasse d'uno scherzo e all'assenza d'una figura maschile di riferimento, per l'essere il padre morto quando aveva diciotto anni.

Quanto alla possibilità di protezione da parte delle autorità locali, la ricorrente, nell'audizione del 7 luglio 2017 svoltasi dinanzi alla commissione, ha dichiarato la tradizione opposta dai congiunti del marito agli anziani intervenuti per favorire il ricongiungimento ai suoi figlioli, della loro appartenenza alla famiglia del marito.

A ciò deve aggiungersi il profilo della tratta di cui la ricorrente cadeva vittima, sotto la falsa promessa d'una vita migliore in Libia e la prospettiva di un lavoro in un ristorante. Da un punto di vista di credibilità esterna, tutte le COI disponibili riferiscono che la Nigeria (in particolare le aree di Edo State, Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia) sia uno dei Paesi in cui è maggiormente diffuso il fenomeno della tratta di donne in condizioni di vulnerabilità socio-economiche o in condizioni familiari disagiate, da avviare ai mercati della prostituzione ed allo sfruttamento sessuale in Europa e che le modalità utilizzate dalle reti criminali dedite alla tratta sono compatibili e sovrapponibili con i fatti descritti dalla ricorrente in relazione al reclutamento ed al viaggio intrapreso.

Tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione, i fatti rappresentati dalla ricorrente, integrano, a parere di questo Collegio, un concreto *fumus persecutionis* ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs. n. 251/2007 e costituiscono circostanze tali da configurare un fondato timore di subire pregiudizio per uno dei motivi tutelati dalla Convenzione di Ginevra. La ricorrente è sottoposta a un rischio specifico derivante dal proprio vissuto personale e dal contesto sociale nigeriano, nel quale le donne costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile; conformemente alla Direttiva Qualifiche, la

persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione9[1], che può propriamente ricadere all'interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale "gruppo sociale". Pertanto, ritiene questo Collegio che la domanda di protezione internazionale deve essere accolta e che alla ricorrente possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato in applicazione della art 1, comma 2, della Convenzione di Ginevra.

Né sono state rappresentate dalla Commissione territoriale di Bari e dalla Procura della Repubblica circostanze ostative rilevanti ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 251/2007.

Atteso il riconoscimento dello *status* di rifugiato, deve ritenersi assorbito ogni altro profilo relativo al riconoscimento del diritto della ricorrente a diverse forme di protezione, sebbene, per compiutezza di disamina, si rileva il deposito di lettera di assunzione del 21 giugno 2021, con la qualifica di incollatrice e contratto di locazione del 31 dicembre 2020 di un immobile sito in Gravina, che attestano il percorso di inserimento nel contesto socio-economico del Paese di accoglienza.

IV - Dalla conclusione che precede discende la sussistenza dei presupposti per la conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cui era stata provvisoriamente ammessa dal locale COA, per entrambi i gradi di giudizio, con delibere del 12 giugno 2018 e del 17 marzo 2020.

Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi il non luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- accoglie il ricorso in *riassunzione* e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007;
- nulla sulle spese di lite;

[1] Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: [...] *f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia*; D. Lgs. 251/2007, art. 7, co. 2.

- conferma il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cui era stata provvisoriamente ammessa dal locale COA, per entrambi i gradi di giudizio, con delibere del 12 giugno 2018 e del 17 marzo 2020, liquidando il difensore, con separato provvedimento.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 settembre 2022

Il Giudice relatore	Il Presidente
dr. Gianluca Tarantino	*dr Antonio Diella*